CAMERA DEI DEPUTATI N. 3161-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE: **BRUSASCA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

alla Presidenza il 7 settembre 1957

—

Adesione al Protocollo per la proroga della validità della Convenzione del 6 aprile 1950 concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, adottato dalle Nazioni Unite a New York il 16 gennaio 1957

Presentata alla Presidenza il 23 ottobre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame concerne l'adesione dell'Italia alla proroga della validità della Convenzione 6 aprile 1950 relativa alla dichiarazione di morte delle persone disperse.

L'adesione a questa Convenzione venne approvata con legge 19 gennaio 1957, n. 164, quattro giorni prima della sua scadenza.

I motivi che consigliarono l'adesione rimangono sempre validi: la II Commissione raccomanda, quindi, alla Camera di approvare il progetto del Governo.

BRUSASCA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo per la proroga della validità della Convenzione del 6 aprile 1950 concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, adottato dalle Nazioni Unite a New York il 16 gennaio 1957.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto del paragrafo 3 del Protocollo stesso.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.